

D

Dipartimento

S

Scienze

E

Economiche

Quaderni di Didattica

Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Scienze
Economiche

Matilde Cassin

L'ambiente nella
programmazione
comunitaria



L'ambiente nella programmazione comunitaria

Matilde Cassin

Università Ca' Foscari di Venezia

First Draft: Settembre 2008

Abstract

Il documento di lavoro è un estratto della tesi di dottorato intitolata "L'integrazione della componente ambientale nei programmi di cooperazione territoriale. Alcuni casi studio" e ricostruisce in modo schematico il processo evolutivo della politica ambientale europea, ripercorrendone le tappe principali, illustrando i principi che ne stanno alla base, gli obiettivi fissati e alcuni possibili strumenti che possono essere utilizzati per il loro raggiungimento. Tra questi, particolare attenzione viene data alla valutazione di carattere ambientale, nelle diverse forme che può assumere (VIA, Vinca, VAS).

This working document is a part of the PhD thesis "Environmental factor within the Territorial Cooperation Programmes. Some case studies" and it tautly reenacts the community environmental policy framework. It retraces the main stages of the environmental policy evolutionary process, illustrates its topic principles, its objectives and some possible tools which can be used to reach them. It analyses, in particular, environmental assessment and its different typologies (IEA, Assessment of the implication for the sites Natura 2000 Network, SEA).

Address for correspondence:

Matilde Cassin

Department of Economics
Ca' Foscari University of Venice
Cannaregio 873, Fondamenta S.Giobbe
30121 Venezia - Italy
Phone: (+39) 041 2349146
Fax: (+39) 041 2349176
matilde.cassin@gmail.com

I Quaderni di Didattica sono pubblicati a cura del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Venezia. I lavori riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità del Dipartimento. I Quaderni di Didattica vogliono promuovere la circolazione di studi ancora preliminari e incompleti, per suscitare commenti critici e suggerimenti. Si richiede di tener conto della natura provvisoria dei lavori per eventuali citazioni o per ogni altro uso

INDICE

1.	EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE	3
2.	LA POLITICA AMBIENTALE EUROPEA.....	6
2.1	<i>Processo evolutivo</i>	<i>6</i>
2.2	<i>I principi della politica ambientale europea.....</i>	<i>12</i>
2.3	<i>Gli strumenti della politica ambientale europea.....</i>	<i>13</i>
2.4	<i>Il ruolo dell'ambiente nella Politica di Coesione.....</i>	<i>17</i>
3.	STRUMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE A CONFRONTO: VIA, VINCA E VAS ...	22
4.	STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE AMBIENTALE NEI PROGRAMMI COMUNITARI	32
4.1	<i>La valutazione dei programmi comunitari.....</i>	<i>32</i>
4.2	<i>La valutazione ambientale dei programmi comunitari.....</i>	<i>33</i>
5.	CONCLUSIONI.....	37

1. Evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile rappresenta un tentativo di risolvere la dicotomia esistente tra crescita economica e protezione dell'ambiente, attraverso il messaggio che è possibile uno sviluppo economico pur proteggendo l'ambiente (Carter, 2007).

Lo sviluppo sostenibile è velocemente divenuto l'idea dominante che ha guidato le politiche internazionali verso l'ambiente (Dryzek, 2005). Si tratta, tuttavia, di un concetto complesso e a volte ambiguo a cui sono stati attribuiti nel tempo significati diversi.

Il termine è stato introdotto per la prima volta nell'ambito della World Conservation Strategy (IUCN/UNEO/WWF 1980), che, tuttavia, puntava principalmente sulla sostenibilità ecologica, dedicando minore attenzione alle questioni economiche e sociali.

È con il documento *Our Common Future*, pubblicato dalla Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (WCED 1987) e noto come Rapporto Brundtland, che lo sviluppo sostenibile assume un significato più marcatamente sociale. Il documento definisce lo sviluppo sostenibile come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri". Tale definizione introduce i due fondamentali principi di equità intragenerazionale e intergenerazionale e contiene il concetto chiave di "necessità" contrapposto a quello di "limitatezza" delle risorse naturali.

La Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (UNCED, 1992) ha, poi, fornito un primo modello per l'implementazione dello sviluppo sostenibile mediante la definizione di Agenda 21.


Come già accennato il concetto di sviluppo sostenibile così come definito dal Rapporto Brundtland può risultare ambiguo. Da un lato, infatti, alcuni obiettivi appaiono radicali, come l'eliminazione della povertà, il perseguimento dell'equità globale, la riduzione della spesa militare, l'uso diffuso di tecnologie appropriate, la democratizzazione delle istituzioni, etc. Dall'altro, alcune posizioni, come il riconoscimento del sistema capitalistico e della necessità di una continua crescita economica, sembrano accettare lo status quo. La definizione di sviluppo sostenibile, inoltre, pone delle questioni politiche ed etiche cui è difficile dare risposta e che rendono il concetto meno concreto. Ad esempio, quali sono le necessità a cui si fa riferimento nel Rapporto Brundtland? È evidente, infatti, che i bisogni cambiano notevolmente se consideriamo i ricchi paesi industrializzati o quelli in via di sviluppo.

Non sono mancate, inoltre, posizioni di contestazione, rivelatrici di un approccio prevalentemente ambientalista (Redclift, 1987; O'Riordan, 1988; Smith, 1991).

Nel corso del tempo, quindi, sono stati fatti numerosi tentativi di costruire tipologie che distinguessero differenti versioni di sviluppo sostenibile (Pearce et al. 1993; O'Riordan 1996; Baker 2006, *inter alia*). Molte delle tipologie identificano forme deboli e forti di sviluppo sostenibile. Un esempio di classificazione è fornito da Baker (2006) che ha proposto una "scala" di sostenibilità che sintetizza le diverse posizioni.

La scala identifica gli scenari politici sottesi a ciascun modello e li collega a differenti concetti e visioni della natura, passando da un modello incentrato esclusivamente sul controllo dell'inquinamento, che rappresenta il gradino più basso della scala, al modello ideale di sviluppo, che sposa una filosofia prettamente ecocentrica.

Tabella 1 La scala dello sviluppo sostenibile

Modello di sviluppo sostenibile	Principi dichiarati	Tipo di sviluppo	Natura	Focus spaziale	Governance	Tecnologia	Integrazione nelle politiche	Strumenti	Relazione tra società civile e Stato	Filosofia
Modello ideale	I principi hanno la precedenza su considerazioni di carattere pragmatico (partecipazione, equità, giustizia,...)	Elevati mezzi di sostentamento; limiti biofisici guidano lo sviluppo.	La natura ha un valore intrinseco; sostituzioni non sono ammesse; limiti stringenti all'utilizzo delle risorse.	Bioregionalismo; autosufficienza a locale.	Decentralizzazione delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali e economiche.	Tecnologia verde e ad alto impiego di lavoro; nuovo approccio nel valutare il lavoro.	Integrazione della politica ambientale; priorità all'ambiente nelle scelte.	Internalizzazione dello sviluppo sostenibile.	Approccio bottom-up; partecipazione	Ecocentrismo
Sviluppo sostenibile forte	I principi entrano nelle leggi nazionali e negli accordi di governo	Cambiamenti nei modelli e nei livelli di consumo; passaggio dalla crescita ad aspetti immateriali dello sviluppo; sviluppo necessario nel Terzo Mondo.	Mantenimento del capitale naturale e della biodiversità	Accresciuta autosufficienza economica locale, promossa nel contesto del mercato globale; commercio verde e equo.	Partnership e responsabilità condivise attraverso multilivelli di governance (internazionale, nazionale, regionale e locale); utilizzo di principi di buon governo.	Modernizzazione ecologica della produzione; tecnologia mista ad alto impiego di lavoro e di capitale.	Integrazione di considerazioni ambientali a livello settoriale; pianificazione e design rispettosi dell'ambiente.	Definizione di indicatori di sviluppo sostenibile; ampio range di strumenti politici; contabilità verde.	Partecipazione e democratica; dialogo aperto.	
Sviluppo sostenibile debole	Impegno dichiarato verso i principi più che attuazione degli stessi nella pratica	Riutilizzo, riciclo e riparazione di beni di consumo; gestione del ciclo di vita del prodotto.	Sostituzione del capitale naturale con quello umano; tutela della biodiversità.	Prime spinte verso l'autosufficienza economica locale; iniziative minori per contenere il potere del mercato globale.	Alcune riforme istituzionali e innovazioni; spostamento verso una regolamentazione globale.	Soluzioni tecniche a carattere <i>end of pipe</i> ; tecnologia mista ad alto impiego di lavoro e di capitale.	Gestione dell'inquinamento alla fonte; alcuni casi di coordinamento tra diversi settori della politica.	Indicatori ambientali; strumenti politici guidati dal mercato e accordi volontari.	Iniziative top-down; dialogo limitato tra Stato e società civile.	
Controllo dell'inquinamento	Approccio pragmatico, non basato su principi	Crescita esponenziale, guidata dal mercato.	Sfruttamento delle risorse; natura ha valore in quanto può essere utilizzata.	Globalizzazione; spostamento della produzione verso posizioni meno regolamentate.	Regolamentazione centralizzata dell'inquinamento attraverso un approccio <i>command and control</i> .	Tecnologia da alto impiego di capitale; automazione progressiva.	Approccio <i>end of pipe</i> nella gestione dell'inquinamento.	Contabilità convenzionale.	Dialogo tra Stato e portatori di interessi economici.	

Fonte: Baker (2006)

Nonostante le diverse definizioni e le molteplici sfaccettature del concetto di sviluppo sostenibile, è possibile identificare cinque elementi, principi chiave, che caratterizzano e accomunano le diverse versioni (Carter, 2007).

Il primo è rappresentato dall'**equità**: come sottolineato dal Rapporto Brundtland¹, lo sviluppo sostenibile è impossibile se povertà e ingiustizie sociali permangono.

Il secondo aspetto caratteristico è costituito da **democrazia e partecipazione** che svolgono un ruolo importante sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli più ricchi, quando è necessario ottenere il supporto pubblico per l'attuazione di iniziative a carattere ambientale.

Lo sviluppo sostenibile deve fare i conti con la complessità e l'incertezza che spesso circondano questioni di carattere ambientale. Tenuto conto di ciò, come ribadito da Agenda 21², occorre seguire il **principio di precauzione** e, quindi, la mancanza di certezze scientifiche non può e non deve tradursi in una posposizione di misure per la protezione dell'ambiente.

Quarto elemento distintivo è l'**integrazione** nelle diverse politiche delle considerazioni di carattere ambientale. La frammentazione delle responsabilità, infatti, rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile che, invece, richiede l'integrazione degli aspetti ambientali nella formulazione e nell'implementazione delle politiche settoriali.

Infine, lo sviluppo sostenibile deve essere pianificato, come ribadito da Agenda 21; la **pianificazione**, infatti, rappresenta il quinto e ultimo principio chiave dello sviluppo sostenibile.

2. La politica ambientale europea

2.1 Processo evolutivo

La politica ambientale europea è fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, che stabilisce i seguenti obiettivi in materia ambientale:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente
- protezione della salute umana
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

Il percorso che ha portato alla composizione finale della politica europea per l'ambiente e al progressivo recepimento del principio di sostenibilità a livello comunitario ha previsto numerose tappe e viene ripartito in letteratura (Montini, 2004) nelle seguenti cinque fasi (Jans, 2000).

¹ *Our inability to promote the common interest in sustainable development is often a product of the relative neglect of economic and social justice within and amongst nations (WCED, 1987)*

² *In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. (Agenda 21, Principle 15 (UNCED 1992))*

Prima fase (1957-1972): Originariamente, il Trattato istitutivo della Comunità Europea (il cosiddetto Trattato di Roma, del '57) non prevedeva alcuna forma normativa per la tutela ambientale. In quella fase, infatti, le parti contraenti non ritennero necessaria una politica ambientale comune: il pericolo non era ancora tangibile e ben più urgenti vennero ritenute altre politiche, come quella agricola e quella industriale. A partire dagli anni '60, tuttavia, in concomitanza con l'emergere di problematiche ambientali sempre più evidenti, la questione ambientale ha assunto un'importanza crescente e sono stati adottati alcuni atti a carattere ambientale, finalizzati per lo più al controllo e all'etichettatura di sostanze chimiche e pericolose, alla protezione delle acque di superficie, nonché al monitoraggio degli agenti inquinanti³.

Seconda fase (1972-1987): nel 1972 la Commissione europea avanza la *Comunicazione su un programma delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente* e nello stesso anno il Vertice di Parigi dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi europei segna la nascita di una consapevole politica ambientale comunitaria. Parallelamente, a livello internazionale, i capi delle 110 delegazioni partecipanti alla Conferenza dell'ONU a Stoccolma approvano, il 16 giugno 1972, la Dichiarazione di Stoccolma. Il principio ispiratore di tale atto, come enunciato nel preambolo, è la consapevolezza che si era giunti ad un punto della storia in cui *“dobbiamo condurre le nostre azioni in tutto il mondo con più prudente attenzione per le loro conseguenze sull'ambiente”*. La difesa e il miglioramento dell'ambiente devono, dunque, diventare *“uno scopo imperativo per tutta l'umanità”*, da perseguire insieme a quelli fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale.

In questo periodo vengono introdotti i principi di prevenzione e di chi inquina paga, nonché numerose direttive per la protezione dell'ambiente (Montini, 2004). Le numerose direttive emanate in questa fase hanno il merito di inquadrare le problematiche ambientali in termini oggettivi attraverso l'identificazione, la definizione e la quantificazione dei diversi elementi che costituiscono la materia. Il sistema normativo scaturito, costantemente integrato ed, rappresenta il quadro normativo di riferimento comune a tutti gli Stati membri e nel cui contesto tuttora le normative ambientali nazionali prendono corpo (Munaretto, Vanin, Zolin, 2003).

Terza fase (1987-1993): l'Atto Unico Europeo (1 luglio 1987) inserisce nel Trattato Comunitario un vero e proprio Titolo dedicato all'ambiente, conferendo così a tale politica una base giuridica formale e fissando allo stesso tempo tre obiettivi principali in materia: tutela dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali⁴.

In questo periodo viene inoltre adottato il quarto Programma di Azione in materia ambientale, che per la prima volta stabilisce la necessità di integrare la politica ambientale con le altre politiche comunitarie; inoltre vengono istituiti l'Agenzia

³ Ad esempio le direttive 67/584 sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose e 70/220 per contrastare l'inquinamento degli autoveicoli.

⁴ Il riferimento è all'introduzione degli articoli 130 R, S, T del Trattato, divenuti dopo il Trattato di Amsterdam del 1997 gli artt. 174, 175 e 176.

Europa per l'Ambiente (Regolamento (CEE) n. 1210/90⁵) e uno specifico strumento finanziario per l'ambiente denominato Life (Regolamento (CEE) n. 1973/92⁶).

Quarta fase (1993-1997): con il Trattato di Maastricht sull'Unione europea (1 novembre 1993), che modifica anche il Trattato CEE, divenuto Trattato CE, il concetto di sviluppo sostenibile viene inserito nella legislazione dell'Unione Europea (sull'onda degli orientamenti internazionali fissati nei principi dalla Dichiarazione di Rio (1992)), nel quadro dell'articolo 130 R, paragrafo 2, che stabilisce che "*le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie*". La promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato, sostenibile e che rispetti l'ambiente diventa il fine stesso della Comunità (articolo 2 del Trattato CE), alla cui realizzazione contribuisce una specifica politica per l'ambiente (articolo 3 del Trattato CE).

In questa fase viene adottato il Quinto Programma di Azione in materia ambientale che per la prima volta propone anche l'utilizzo di misure economiche come gli strumenti di mercato (eco-label ed eco-audit), gli strumenti orizzontali (l'Agenzia Europea per l'Ambiente), gli strumenti di sostegno finanziario (Fondi strutturali).

Quinta fase (1997-oggi): il Trattato di Amsterdam (firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed entrato in vigore il 1 maggio 1999) sancisce definitivamente l'integrazione trasversale degli obiettivi di protezione ambientale in tutte le politiche dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo finale di uno sviluppo sostenibile. A questo proposito, il 15 e 16 giugno 1998 a Cardiff si è tenuto il vertice che ha concretamente gettato le basi per un'azione coordinata sul piano comunitario in materia di integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente nelle politiche dell'Unione (nota come "Processo di Cardiff").

In questa fase (2001) viene adottato il VI Programma di Azione in materia ambientale, *Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*, che definisce le linee guida per i successivi dieci anni. Il documento prevede cinque linee di intervento⁷ e quattro settori prioritari⁸. In particolare esso insiste sul miglioramento dell'applicazione della legislazione ambientale esistente data la spesso carente attuazione delle direttive ambientali da parte degli Stati membri; sull'esigenza di rafforzare l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di settore (come l'energia, i trasporti e l'agricoltura); sull'importanza della pianificazione territoriale e degli interventi a livello regionale e locale per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Nel frattempo, il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha definito quella che è ormai nota come strategia di Lisbona che ha introdotto un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza (per maggior dettaglio cfr.

⁵ Regolamento del Consiglio del 7 maggio 1990 *Sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.*

⁶ Regolamento del Consiglio del 21 maggio 1992 *che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).*

⁷ Applicazione della legislazione ambientale già esistente, integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche comunitarie, collaborazione con il mercato, coinvolgimento dei cittadini, gestione e assetto del territorio.

⁸ Cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. Per ciascuna di queste aree vengono riassunti i problemi, definiti gli obiettivi ed elencate le azioni da intraprendere, fissando finalità generali e percorsi operativi, piuttosto che obiettivi quantificati.

capitolo 2). Nel 2001, a rafforzare la volontà europea a proseguire nello sforzo comune per uno sviluppo ambientalmente sostenibile, viene approvata e adottata dal Consiglio europeo di Göteborg del 2001, la *Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile (SSS)*, che integra dal punto di vista ambientale la strategia di Lisbona e sancisce in via definitiva l'ambiente come terzo pilastro della politica europea, accanto ai due, sociale ed economico, definiti dalla strategia di Lisbona. Il documento delinea le priorità per uno sviluppo sostenibile⁹ dell'Unione e indica gli strumenti per realizzare gli interventi programmati e garantirne la corretta attuazione nel quadro del processo di integrazione ambientale delle politiche settoriali avviato dal Consiglio europeo di Cardiff.

Nel 2002, la strategia europea per lo sviluppo sostenibile è stata integrata dal Consiglio europeo di Barcellona, tenendo conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg. Il permanere, e in alcuni casi, l'accentuarsi, di alcune tendenze non sostenibili¹⁰ (di natura economica, sociale e ambientale) nello sviluppo nei paesi europei, evidenziate nell'ambito del riesame della SSS e riconducibili sostanzialmente alla difficoltà di realizzare un modello di sviluppo che non fosse basato unicamente sulle politiche di settore, ha motivato l'adozione, nel maggio del 2006, di una rinnovata strategia dell'Unione Europea, basata su quella adottata nel 2001.

La nuova strategia individua le principali tendenze non sostenibili in atto, ossia:

- Cambiamenti climatici e energia pulita: innalzamento della temperatura, regressione ghiacciai, aumento dei fenomeni meteorologici estremi;
- Pubblica sanità: continuo aumento dei rischi per la salute;
- Povertà e esclusione sociale: tendenze allarmanti quali la trasmissione della povertà e l'esclusione intergenerazionali;
- Invecchiamento della popolazione;
- Gestione delle risorse naturali: perdita biodiversità, forti pressioni su risorse idriche;
- Uso del suolo e traffico: continuo aumento del volume dei trasporti, problemi di salute collegati all'aumento delle emissioni di CO₂.

In seguito nel documento vengono indicate sei sfide principali:

- 1 Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente;
- 2 Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente;
- 3 Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili;
- 4 Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici;

⁹ Si tratta di:


- Cambiamenti climatici;
- Trasporti;
- Sanità pubblica;
- Risorse naturali.

¹⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Valutazione 2005 della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile: bilancio iniziale e orientamenti futuri*, Bruxelles, 9.2.2005, COM(2005) 37 definitivo

- 5 Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie;
- 6 Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.

La piena attuazione della SSS sottende, quindi, la necessità di pervenire ad un nuovo modello di sviluppo, che sia il prodotto dell'interazione e dell'integrazione tra politiche settoriali, enfatizzando e sfruttando gli elementi complementari tra le stesse. Ne consegue che, a tutti i livelli di *governance*, si debba assicurare l'integrazione degli aspetti e delle esigenze di carattere economico con quelli a carattere ambientale e sociale.

Figura 1 Politica ambientale europea: le tappe principali



2.2 I principi della politica ambientale europea

La politica ambientale europea così come si è delineata nel corso degli anni è basata sui principi cardine della precauzione ed azione preventiva, di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, sul principio "chi inquina paga"¹¹ e su quello di sussidiarietà¹² (Tagliafierro, 2006).

In particolare, per quanto concerne il *principio di precauzione*, a livello comunitario, il Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al principio di precauzione, e più precisamente, nel titolo consacrato alla protezione ambientale. Tuttavia, nella pratica, il campo d'applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori e alla salute umana, animale o vegetale.

In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio. La Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, *sul ricorso al principio di precauzione*, costituisce una risposta a questa domanda e definisce i fattori che determinano il possibile ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l'applicazione del principio.

Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

L'altro fondamentale *principio di responsabilità ambientale o di "chi inquina paga"* è stato introdotto per la prima volta in contesto comunitario con il Primo Programma di Azione Ambientale del 1973, sulla scia del dibattito aperto in sede OCSE¹³. Nel 1987 l'Atto Unico Europeo lo eleva a rango di principio della politica della Comunità in materia ambientale, disciplinata dal Titolo XIX "Ambiente", artt. 174-176, del Trattato CE.

¹¹ L'art. 174, punto 2, del Trattato CE recita: "La politica della Comunità in materia ambientale [...] è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»".

¹² Articolo 5 (3 B) del Trattato CE.

¹³ La prima definizione "ufficiale" del principio chi-inquina-paga risale al 1972 ed è contenuta nella Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE "Guiding principle concerning international economic aspects of environmental policies". In base a questa raccomandazione, il PPP implica che l'inquinatore debba sostenere i costi necessari a mettere in atto le misure di controllo dell'inquinamento stabilite dalle autorità al fine di garantire che le condizioni dell'ambiente siano accettabili.

Il principio trova nel Libro Bianco sulla Responsabilità Ambientale del 2000 il punto di arrivo di un processo di discussione e consultazioni che aveva visto già nel 1993 la pubblicazione di un primo Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente. Il Libro Bianco individua due tipologie di danno:

- danno alla biodiversità;
- danno sotto forma di contaminazione dei siti.

Nella definizione di danno va incluso anche il cosiddetto danno tradizionale, cioè a cose e persone, che già trova piena regolamentazione nella legislazione dei paesi, e per una questione di coerenza con il passato e perché molto spesso il danno alle cose ed alle persone è provocato dalle stesse azioni all'origine del danno ambientale.

Sulla base dell'analisi condotta attraverso il Libro Bianco sulle diverse opzioni per un'azione della Comunità nel campo della responsabilità ambientale, è stata emanata la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*¹⁴.

Ai sensi della direttiva, i danni ambientali sono definiti nel modo seguente:

- i danni, diretti o indiretti, arrecati all'ambiente acquatico coperti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione delle acque ;
- i danni, diretti o indiretti, arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti a livello comunitario dalla direttiva " Uccelli selvatici " del 1979 e dalla direttiva " Habitat " del 1992;
- la contaminazione, diretta o indiretta, dei terreni che crea un rischio significativo per la salute umana.

Il regime di responsabilità si applica, da un lato, ad alcune attività professionali esplicitamente elencate e, d'altro lato, alle altre attività professionali quando l'operatore ha commesso un errore o una negligenza. Spetta comunque alle autorità pubbliche accertarsi che gli operatori responsabili adottino o finanzino le misure necessarie in materia di prevenzione e riparazione.

In virtù del *principio di sussidiarietà*, infine, l'Unione Europea agisce in materia d'ambiente solo nella misura in cui i problemi possano essere meglio affrontati a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale o regionale.

2.3 Gli strumenti della politica ambientale europea

Ai fini di perseguire gli obiettivi di politica ambientale, l'Unione Europea ha individuato quattro linee strumentali di intervento (Falocco, 2006):

- 1 Strumenti per intervenire sulle politiche, i piani e i programmi;
- 2 Strumenti per intervenire sui prodotti;
- 3 Strumenti per internalizzare i costi ambientali, attraverso tasse, tariffe, premi;
- 4 Strumenti finanziari.

¹⁴ Successivamente modificata dalla Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , *relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE* - Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Di seguito si propone una rassegna dei principali.

1. Strumenti per intervenire su politiche, piani e programmi

Valutazione “ambientale”. Rientrano nella categoria: da un lato, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introdotta dalla Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati* come modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e la Valutazione d'Incidenza (Vinca), che trova la sua base giuridica nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*; entrambi gli strumenti agiscono a livello progettuale. Dall'altro lato, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 giugno 2001, *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*), che agisce a livello di piano/programma.

Rappresentano gli strumenti principe per l'implementazione del principio di prevenzione. Con questi strumenti, infatti, si intende conoscere i potenziali effetti prima della realizzazione del progetto o l'implementazione del programma, suggerendo eventuali modifiche o, in caso estremo, la scelta di altre alternative. Elemento importante e caratterizzante delle direttive è la predisposizione di meccanismi di coinvolgimento del pubblico nel processo valutativo.

Promozione delle ONG attive in campo ambientale. Con la Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 marzo 2002, *che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale*, la Comunità istituisce un programma di supporto all'attività delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni europee. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale sulla politica ambientale della Comunità e il rafforzamento delle piccole associazioni locali o regionali che agiscono per l'applicazione delle discipline ambientali.

2. Strumenti per intervenire sui prodotti

Politica integrata dei prodotti. Lo strumento previsto dall'Unione Europea per ottenere il miglioramento ambientale dei prodotti è la Politica Integrata dei Prodotti (Integrated Product Policy - IPP), delineata in maniera completa nel “Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti” del 7 febbraio 2001, della Commissione (COM(2001) 68). Mira a rafforzare e a riorientare le politiche ambientali concernenti i prodotti, per promuovere lo sviluppo di quelli più ecologici. Perché la strategia possa trovare concreta realizzazione, è necessaria la partecipazione di tutte le parti in causa a tutti i livelli di azione possibile e durante l'intero ciclo di vita dei prodotti: progettazione ecologica presso gli industriali, informazione presso i rivenditori, informazione dei consumatori, che devono scegliere i prodotti più ecologici e usarli in modo da prolungarne la durata di vita e ridurre l'impatto sull'ambiente.

Prevede la costituzione, a livello nazionale, regionale, di distretto o settoriale, di un Tavolo di Prodotto (panel Product), al quale partecipano tutte le parti interessate. Il tavolo dovrà stabilire, sulla base dell'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA – Life Cycle Assessment), quali impatti ambientali ridurre ed attraverso quali strumenti (Ecolabel, Dichiarazione Ambientale di Prodotto, accordi volontari, etc.).

Accordi ambientali. Gli accordi ambientali sono accordi in cui le parti interessate si impegnano ad ottenere una riduzione dei livelli di inquinamento, secondo quanto sancito dal diritto ambientale, o obiettivi di carattere ambientale, secondo quanto sancito dall'art.174 del Trattato. Solitamente si tratta di impegni unilaterali sottoscritti da industrie ed imprese, spesso attraverso le associazioni di categoria. Gli accordi non sono negoziati con la Commissione, ma possono essere da questa riconosciuti attraverso uno scambio di lettere, una raccomandazione della Commissione spesso accompagnata da una decisione del Parlamento e Consiglio Europeo. Gli indubbi vantaggi riconosciuti a tale strumento sono: un atteggiamento proattivo da parte dei produttori ed imprenditori, soluzioni su misura ed efficaci rispetto ai costi, un più rapido raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS). Istituito con Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, *sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit* (che sostituisce il Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, *sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit*), intende promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee, nonché l'informazione del pubblico e delle parti interessate. Le azioni previste riguardano: l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale (allegato I); la valutazione obiettiva e periodica di tali sistemi; la formazione e la partecipazione attiva dei dipendenti delle organizzazioni; l'informazione del pubblico e delle altre parti interessate.

Marchio di qualità ecologica. Promuove i prodotti che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo. Disciplinato con Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, *relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica* (che abroga il regolamento (CEE) 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica) mira a promuovere i prodotti aventi un minore impatto ambientale anziché altri prodotti della stessa categoria; fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti. Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi: i prodotti alimentari; le bevande; i prodotti farmaceutici; le sostanze o i preparati classificati come pericolosi; i prodotti fabbricati con processi suscettibili di nuocere in modo significativo alle persone e/o all'ambiente. I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento.

Piano d'azione per le tecnologie compatibili con l'ambiente. Con Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 gennaio 2004, intitolata: «Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano

d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea» (COM(2004) 38 def.), l'Unione adotta un piano d'azione per promuovere le tecnologie ambientali (con minori effetti negativi sull'ambiente rispetto ad altre tecniche adeguate) con la finalità di ridurre la pressione sulle risorse naturali, di migliorare la qualità della vita degli europei e di favorire la crescita economica. Obiettivo del piano d'azione è eliminare gli ostacoli che impediscono di realizzare tutte le potenzialità delle tecnologie ambientali, garantire che l'Unione assuma la leadership nella loro applicazione e mobilitare tutti gli interessati affinché sostengano questi obiettivi.

3. Internalizzazione dei costi ambientali

Quando i costi ambientali di un'attività produttiva sono inferiori ai costi sociali totali, tali costi vengono posti a carico della collettività, generando esternalità ambientali negative (Falocco, 2006).

Al fine di ridurre questo fenomeno è necessario internalizzare i costi esterni, compresi quelli ambientali, da parte delle aziende. Ciò sarà possibile attraverso una ridefinizione a livello comunitario degli incentivi e disincentivi economici ma anche attraverso una revisione delle politiche dei sussidi alla produzione e al consumo.

4. Strumenti finanziari

Aiuti di stato in favore dell'ambiente. Con Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 03.02.2001) la Commissione disciplina lo strumento di finanziamento adottato dagli stati membri a favore di interventi ambientali. Sono riconosciuti tre tipi principali di aiuti: *aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico* (nel caso siano adottate norme nazionali più rigorose delle norme comunitarie applicabili, oppure qualora siano adottate norme nazionali in assenza di norme comunitarie, che comportino per le imprese una perdita temporanea di competitività a livello internazionale); *aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle piccole e medie imprese* (conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001); *aiuti all'investimento* (necessari per soddisfare obiettivi ambientali, ridurre o eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o adattare i metodi di produzione).

LIFE. Disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 settembre 2004, *che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)*, mira a contribuire allo sviluppo, all'attuazione e all'aggiornamento della politica e della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente. Tale strumento finanziario cerca inoltre di facilitare l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e contribuire allo sviluppo sostenibile nella Comunità. Esso agisce erogando un contributo finanziario ad azioni a favore dell'ambiente nella Comunità e in taluni paesi terzi (paesi rivieraschi del mar Mediterraneo e del mar Baltico, nuovi paesi membri dell'Europa centrale e orientale). Questi ultimi possono partecipare a LIFE-natura e a LIFE-ambiente a condizione di partecipare anche finanziariamente. Per essere ammessi al finanziamento, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: essere di interesse comunitario e contribuire agli

obiettivi di LIFE; essere presentati da partecipanti affidabili sul piano finanziario e tecnico; essere realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario, di bilancio e di rapporto costo-beneficio.

Fondi Strutturali, Fondo di Coesione e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Rappresentano gli strumenti finanziari per l'attuazione della politica di coesione (FESR , FSE e Fondo di Coesione) e della politica di sviluppo rurale (FEASR). Numerosi sono i settori ambientali che potranno essere interessati dagli interventi promossi nella programmazione 2007-2013 (per maggior dettaglio cfr. paragrafo successivo).

2.4 Il ruolo dell'ambiente nella Politica di Coesione

Come già esposto nel paragrafo 3.2, l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nelle diverse politiche in atto è un requisito contenuto nel Trattato (Articolo 6) già a partire dal 1997. L'importanza dell'integrazione è stata inoltre riaffermata nel VI Programma d'Azione per l'ambiente, che sottolinea come "l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche debba essere intensificata" al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile.

Tre le diverse aree in cui l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale può generare importanti sinergie e dare risultati tangibili, va sicuramente ricordata la politica di coesione. Già nel lontano 1995, infatti, la Commissione, nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni intitolata "La politica di coesione e l'ambiente", aveva sottolineato la complessità e l'interconnessione del rapporto tra protezione dell'ambiente e sviluppo regionale. Di fatto, gli investimenti a carattere ambientale previsti, oltre che assicurare la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, possono contribuire a rafforzare l'economia europea e creare nuove opportunità e posti di lavoro, in un'ottica di sostenibilità¹⁵. L'effetto positivo della politica di coesione sull'ambiente, quindi, può essere considerato sotto un duplice aspetto. Da un lato, l'effetto del trasferimento finanziario della politica di coesione pone le amministrazioni e le imprese delle regioni meno avvantaggiate in una situazione migliore per far fronte ai problemi ambientali (rafforzando la loro capacità di investimento), offrendo così opportunità di migliorare i risultati e la qualità in materia ambientale. Dall'altro lato, il *sostegno finanziario diretto* di progetti nel campo dell'ambiente e *l'effetto positivo indiretto* degli investimenti produttivi sull'ambiente contribuiscono a migliorare il livello qualitativo dell'ambiente.

Il set di Regolamenti che delineano e disciplinano la politica di coesione per il periodo 2007-2013 dedicano ampio spazio alle tematiche ambientali nella definizione delle priorità da perseguire nell'ambito dei tre nuovi obiettivi (cfr. capitolo 2).

¹⁵ L'articolo 17 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 Del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, sottolinea che "Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato".

Gli interventi a carattere ambientale possono essere finanziati principalmente attraverso il fondo FESR e il Fondo di coesione. Per quanto concerne il Fondo di coesione, il Regolamento (CE) N. 1081/2006 stabilisce che possano essere finanziati “aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di azione in materia di ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico”¹⁶.

Con riferimento al FESR, il Regolamento (CE) N. 1080/2006 specifica le disposizioni aventi diretto carattere ambientale in merito alle attività finanziate dai nuovi obiettivi della politica di coesione. La Tabella 2 riassume gli interventi promuovibili nell'ambito della politica di coesione aventi carattere ambientale e li mette in relazione agli obiettivi della rinnovata strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Le aree d'intervento finanziabili coprono diversi settori e tematiche ambientali (aree protette, energia, risorse idriche; inquinamento atmosferico, gestione dei rifiuti, gestione del rischio, etc.) e mostrano un forte legame con la politica ambientale comunitaria e con la strategia europea per lo sviluppo sostenibile.

¹⁶ Cfr. Articolo 2 Regolamento (CE) 1081/2006.

Tabella 2 Le disposizioni a carattere ambientale nei tre obiettivi per la politica di coesione 2007-2013

Obiettivo della politica di coesione	Campi d'intervento aventi carattere ambientale, così come stabiliti dal Regolamento (CE) 1080/2006	Legame con obiettivi della rinnovata strategia comunitaria sullo sviluppo sostenibile
1. Convergenza	Ambiente:	
	Investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
	Prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente
	Prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento	Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie; Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente; Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.
	Interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente
	Recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
	Promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
	Aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento	Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili; Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali
	Prevenzione dei rischi:	
	Elaborazione e attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici.	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
	Turismo:	
	Valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socio-economico	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali
Trasporti:		
Strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale	Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici,	

		sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente
	Energia:	
	Investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente.

Obiettivo della politica di coesione	Campi d'intervento aventi carattere ambientale, così come stabiliti dal Regolamento (CE) 1080/2006	Legame con obiettivi della rinnovata strategia comunitaria sullo sviluppo sostenibile
2. Competitività regionale e occupazione	Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
	Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali
	Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici
	Promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane	Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente
	Sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici	Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie

Obiettivo della politica di coesione	Campi d'intervento aventi carattere ambientale, così come stabiliti dal Regolamento (CE) 1080/2006	Legame con obiettivi della rinnovata strategia comunitaria sullo sviluppo sostenibile	
3. Cooperazione territoriale europea	Ambito transfrontaliero	Promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente
		Riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti	Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente
	Ambito transnazionale	Attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: – protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; – prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; – promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; – protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile.	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi eco sistemici Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali
	Ambito interregionale	Cooperazione interregionale su ambiente e prevenzione dei rischi Scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile.	Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali

Oltre agli aiuti finanziari mirati direttamente all'ambiente e illustrati nella tabella precedente, la politica di coesione può avere significative ripercussioni positive sull'ambiente grazie a investimenti in progetti che, pur non riguardando direttamente l'ambiente, generano un impatto ambientale positivo. Si tratta in genere di misure che, per il loro carattere "preventivo", risultano particolarmente efficaci per quanto concerne l'ecocompatibilità (si pensi ad esempio alla promozione di prodotti e tecnologie innovativi e rispettosi dell'ambiente).

Importante è anche l'aspetto della protezione dell'ambiente nella selezione e nell'attuazione dei progetti finanziabili nell'ambito dei diversi programmi attuati in seno alla politica di coesione. Il miglioramento dei progetti dal punto di vista della qualità ambientale, mediante la definizione di opportuni criteri di selezione a carattere ambientale e il monitoraggio attraverso set di appositi indicatori, costituisce, infatti, un grande contributo alla sostenibilità e alla coesione.

Infine, il contributo della politica di coesione allo sviluppo sostenibile si sostanzia anche nella maggiore vigilanza e nell'intensificazione della valutazione, anche a carattere ambientale, previste a tutti i livelli di programmazione e di attuazione della politica di coesione. Nel corso degli anni e delle diverse programmazioni dei fondi strutturali, infatti, l'aspetto ambientale è divenuto un fattore via, via sempre più importante anche nell'ambito della valutazione dei programmi operativi che, tra l'altro, per l'attuale periodo di programmazione 2007-2013, sono assoggettabili a Valutazione Ambientale Strategica. Come verrà illustrato nel capitolo successivo, la valutazione svolge un ruolo fondamentale sia ai fini del miglioramento delle performance ambientali dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, sia ai fini dell'integrazione effettiva della componente ambientale negli stessi.

3. Strumenti di valutazione ambientale a confronto: VIA, Vinca e VAS

La transizione verso lo sviluppo sostenibile richiede che si sia in grado di capire e valutare gli effetti di diverse politiche sull'economia, sull'ambiente e in generale sul benessere della popolazione. In quest'ottica la misurazione delle politiche messe in atto è un passaggio indispensabile per rendere il concetto di sviluppo sostenibile operativo e aiutare i decisori a valutare alternative, effettuare scelte di aggiustamento delle politiche rispetto agli obiettivi definiti (Reho, 2000). Questo richiede l'utilizzo di strumenti appropriati, in grado di supportare i decisori nelle diverse fasi pianificatorie e attuative.

In campo ambientale sono tre i principali strumenti valutativi di cui si può disporre, che si differenziano tra loro per campo di applicazione, finalità e metodologie; si tratta della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), della Valutazione d'Incidenza (Vinca) e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La **Valutazione d’Impatto Ambientale** accompagna le analisi socioeconomiche quale ulteriore elemento costitutivo di un quadro informativo inerente la convenienza a realizzare un’opera (Polelli, 1987). Rappresenta, quindi, uno strumento per migliorare le decisioni e le azioni a rilevanza ambientale avendo come criterio l’interesse pubblico (Amendola 1991) e in quanto tale si configura come strumento di democrazia diretta (Fiengo, 1991).

Nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA), viene introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 85/337/CEE *sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, poi modificata dalla Direttiva 96/61/CE *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)*. Introduce il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente da attività industriali, al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, e l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). L’anno successivo, con la Direttiva 97/11/CE *concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/337/CEE*, viene ampliata la portata della VIA aumentando il numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA e rafforzata la base procedurale garantendo nuove disposizioni in materia di selezione, con nuovi criteri, insieme a requisiti minimi in materia di informazione che il committente deve fornire. La direttiva introduce inoltre le fasi di “screening” e “scoping” e fissa i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri devono recepire. Il 26 maggio 2003, infine, viene approvata la Direttiva 2003/35/CE *che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia* e che rafforza la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, migliora le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alla disposizioni sull’accesso alla giustizia e contribuisce all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998¹⁷. La Direttiva 2003/35/CE introduce, infatti, la definizione di “pubblico¹⁸” e “pubblico interessato¹⁹”; l’opportunità di un’altra forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla procedura di VIA e

¹⁷ La Convenzione stabilisce che, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascun Paese garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione.

¹⁸ Una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone.


¹⁹ Il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.

relativa informazione del pubblico; l'accesso, opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali, informativa al pubblico; gli obblighi riguardanti l'impatto transfrontaliero; la procedura di ricorso da parte del pubblico interessato.

La procedura di VIA è strutturata sul principio dell'azione preventiva. La struttura della procedura è quindi concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un progetto, prima ancora che venga realizzato. Si definisce, di conseguenza, come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati. La VIA nasce, quindi, come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

In base a quanto previsto a livello comunitario, la procedura di VIA prevede che il proponente il progetto presenti uno Studio di Impatto Ambientale (SIA), che poi viene successivamente discusso dalle autorità competenti e da un pubblico qualificato prima di essere approvato o respinto.

Figura 2 Le fasi previste dalla procedura di VIA



* Possono verificarsi tre diverse situazioni:

- la tipologia di intervento proposta è compresa nelle liste di progetti per cui è obbligatoria la redazione di una VIA. In tal caso l'autorità competente comunica al committente tale obbligo.
- per il progetto in esame non è prevista l'obbligatorietà di redazione di una VIA. Il committente può procedere alla realizzazione del progetto.
- per il progetto non è prevista l'obbligatorietà di redazione di una VIA, ma il suo assoggettamento è subordinato a un giudizio preliminare da parte dell'amministrazione pubblica competente (DPR del 12 aprile 1996).

Fonte: *Elaborazioni su Polelli, 1987.*

La **Valutazione d'Incidenza (Vinca)** può in qualche modo essere vista come elemento di passaggio tra il processo di Valutazione di Impatto Ambientale e quello di Valutazione Ambientale Strategica.

Viene introdotta dalla Direttiva 92/43/CEE *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, nota come "direttiva habitat" che prevede, all'art. 6, la valutazione ambientale di piani e progetti che possono verosimilmente avere impatti significativi su un sito o un proposto sito della Rete Natura 2000. Per tali piani e progetti risulta necessaria una adeguata valutazione degli impatti significativi nell'area interessata (compresi gli impatti indiretti cumulativi), sia individualmente che in combinazione con altri piani o progetti.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC*" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali:

- FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure di compensazione necessarie;
- FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
- FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

Il successo dello strumento della VIA, limitato però alla sua sola dimensione progettuale, e la conseguente presa di coscienza della sua inadeguatezza relativamente a decisioni di carattere strategico, oltre che l'affermarsi della sostenibilità come imperativo generale da perseguire, determinano la nascita della **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** (Caratti, Tarquini, 2002). La Direttiva 2001/42/CE *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, completa l'esistente sistema di VIA progettuale estendendolo al livello di piani e programmi e introducendo, appunto, il processo di VAS.

La Direttiva mira a:

- Adottare un approccio di tipo estensivo, ovvero spostare l'attenzione dal "progetto" al "piano";
- Allargare l'approccio della VIA al fine di creare uno strumento concettuale e metodologico in grado di supportare l'elaborazione del piano (piani di settore, territoriali, piano-processo, ecc);
- Programmare interiorizzando gli approcci e i modelli ecologici, della sostenibilità, ecc.

La finalità della Valutazione Ambientale Strategica è di promuovere uno sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi. È, infatti, un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze in campo ambientale delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi) al fine di garantire che tali conseguenze siano pienamente incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale (Sadler e Verheem, 1996).

La procedura di VAS prevede la verifica di assoggettabilità²⁰, la realizzazione di un rapporto ambientale contenente una serie di informazioni di cui all'allegato I della direttiva²¹, la

²⁰La VAS si applica ai piani e ai programmi:

- elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;
- per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Per i piani e programmi che non rientrano nelle suddette categorie è prevista la VAS qualora l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato in sede di VAS, valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente in base a specifici criteri riportati nell'allegato I del D.Lgs 4/08.

²¹a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al

consultazione delle autorità responsabili per l'ambiente, delle comunità locali interessate e, più in generale, del pubblico, la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione della decisione e la definizione di un sistema di monitoraggio dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'applicazione del piano o programma.

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS e che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare si possono ricondurre ai seguenti (APAT, 2008):

- Il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall'iter decisionale. I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio. Si segnalano inoltre le consultazioni transfrontaliere, previste qualora il piano o programma in fase di preparazione possa avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda.
- L'individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma (compresa l'alternativa "0" di non intervento) con lo scopo, tra l'altro, di fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all'adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del piano). A supporto di tale fase, possono essere utilizzati strumenti di supporto alle decisioni qualitativi e/o quantitativi quali metodologie e tecniche di valutazione integrata, analisi multicriteria, modelli matematici e strumenti GIS;
- Il monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti derivanti dall'attuazione del piano o programma e adottare le opportune misure correttive.

programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10.

In particolare, per quanto concerne le procedure di partecipazione, è previsto che le autorità debbano essere consultate in molteplici momenti:

- Preliminarmente, nella fase iniziale di verifica della necessità di sottoporre il piano o programma a valutazione ambientale;
- Nella fase di impostazione del piano o programma per decidere il livello di portata delle informazioni ambientali;
- A conclusione della redazione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale.

La partecipazione del pubblico è intesa come insieme di attività attraverso le quali i cittadini e, più in generale la collettività intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica, ed è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati dalle ricadute delle decisioni.

La partecipazione del pubblico prevede sostanzialmente 4 fasi:

- selezione dei soggetti rilevanti e del pubblico da consultare;
- informazione e comunicazione ai partecipanti;
- fasi di contributi e osservazioni da parte del pubblico;
- divulgazione delle informazioni circa le integrazioni apportate in seguito alle consultazioni.

Attraverso il processo di VAS si creano, pertanto, nuovi processi di pianificazione/programmazione che basano il loro ruolo su:

- Integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione del piano/programma;
- Applicazione delle procedure valutative nella fase di redazione del piano/programma relative agli effetti significativi sull'ambiente e ai possibili scenari alternativi;
- Partecipazione istituzionale e pubblica al processo decisionale prima dell'adozione;
- Verifica in itinere degli effetti sull'ambiente mediante il monitoraggio.

Rispetto alla VIA, le differenze sono sostanziali. La più evidente è senza dubbio costituita dall'oggetto della valutazione: la VAS consiste nella valutazione di politiche, piani e programmi, mentre la VIA consiste nella valutazione di progetti. Esistono poi differenze di carattere dinamico, che dipendono dalla qualità dell'operazione. La VAS, infatti, inserisce nel processo di decision-making un contributo aggiuntivo rispetto alla VIA, che consiste nell'integrazione della componente ambientale all'interno del processo decisionale fin dalle sue prime fasi, e su una posizione di parità rispetto alle altre componenti. Mentre la VIA è uno strumento di controllo esterno alla progettazione nel senso che viene pronunciata dopo che si

è conclusa la fase progettuale, la VAS ha una doppia valenza, di controllo e di programmazione; richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ciò per garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra interessi economici e la volontà di tutelare l'ambiente.

La VAS, quindi, permette di configurare una relazione di coerenza tra i diversi livelli di pianificazione (PPP-p), di prendere in considerazione quegli impatti così come le alternative che non possono essere considerati a livello di VIA e anticipa e semplifica le attività di VIA per i progetti.

Tabella 3 VIA e VAS a confronto

	VIA	VAS
Campo applicazione di	Progetti	Politiche/Piani/Programmi (PPP)
Normativa riferimento di	Direttiva CEE 85/337; Direttiva 97/11/CE.	Direttiva 2001/42/CE
Finalità	Verifica delle interferenze dei progetti con i fattori ambientali: acqua, aria, suolo, flora, fauna, uomo, fattori climatici, paesaggio, beni culturali, archeologici e loro interrelazione	Programmazione e verifica della rispondenza di PPP con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi.
Procedura	Tecnico-scientifico-amministrativa, che si effettua quando esiste già un'idea progettuale. Prevede la realizzazione di uno Studio di Impatto Ambientale in cui si analizzano i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione del progetto.	E' un processo sistematico che deve accompagnare la stesura del PPP fin dalle sue fasi iniziali. Prevede, tra l'altro, la redazione di un Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni e la proposta di un sistema di monitoraggio ambientale.
Dati	Prevalentemente quantitativi, certi.	Di vario genere, descrittivi e qualitativi
Partecipazione pubblica	Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è depositato presso l'Ente preposto ed è a disposizione di chiunque per eventuali osservazioni. La pubblicizzazione del progetto viene fatta con comunicati stampa e l'indizione di assemblee pubbliche.	Il Rapporto Ambientale deve essere sottoposto a consultazione da parte delle autorità competenti e del pubblico.
Valenza delle valutazioni	Strumento di controllo, esterno alla progettazione	Doppia valenza: di controllo e programmazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strumento di controllo esterno al processo. ▪ Strumento di pianificazione interno al processo.

4. Strumenti per l'integrazione ambientale nei programmi comunitari

4.1 La valutazione dei programmi comunitari.

Considerato, da un lato, l'importanza crescente delle politiche cofinanziate dai Fondi strutturali per il perseguimento della coesione economica e sociale nell'Unione europea e, dall'altro, le risorse limitate messe a disposizione a tal fine, è divenuta evidente la necessità di valutare le azioni messe in atto, al fine di trarre proficui spunti di riflessione per migliorare e riorientare il processo in atto e per programmare gli interventi futuri.

L'obbligo di accompagnare le fasi di pianificazione della strategia, di implementazione del programma e di identificazione dei risultati ottenuti con un processo di valutazione e monitoraggio è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 2052/88 ed ha poi acquisito un'importanza crescente nel corso delle diverse programmazioni.

L'importanza della valutazione viene ribadita, negli anni Novanta, con i regolamenti (CEE) n. 2081/1993 (articolo 6) e n. 2082/1993 (articoli 25 e 26) e con la predisposizione del documento di riflessione "Agenda 2000", nel quale si affermava che «*Gli strumenti strutturali dell'Unione saranno radicalmente adattati al fine di accrescerne l'efficienza, attraverso un'opera di semplificazione, di valutazione e di controllo*»²². Le indicazioni sulla valutazione emerse nei documenti sopraccitati sono poi confluite negli articoli 40, 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999, attualmente in vigore, che reca disposizioni generali sui fondi strutturali e dedica alla valutazione l'intero Capo III del Titolo IV "Efficacia degli interventi dei Fondi", delineando i tratti fondamentali dei tre momenti valutativi: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*.

Si parla di valutazione *ex ante* quando, simulando gli effetti dell'intervento in esame rispetto agli obiettivi previsti, si verifica in via preventiva se i problemi sono stati realmente identificati, se la strategia considerata è appropriata e se le risorse allocate sono per quantità e per qualità adeguate; si cerca quindi di verificare la rilevanza degli obiettivi raggiungibili e di sondarne la congruenza con gli strumenti di intervento.

La valutazione intermedia verifica, invece, se l'intervento così come lo si sta realizzando, è effettivamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati, in modo da segnalare eventuali problemi consentendo un aggiustamento dell'intervento, modificando l'allocazione delle risorse e rivedendo l'ordine delle priorità.

La valutazione *ex post* è finalizzata alla verifica degli effetti immediati e sul lungo periodo dell'intervento.

²² Vedi bollettino dell'unione europea, supplemento 5/97 "agenda 2000 - per un'unione più forte e più ampia", redatto sulla base del documento com (97) 2000 def., pag. 26.

La programmazione 2007-2013 ribadisce la centralità della «*valutazione del rendimento e della qualità in tutte le fasi del processo*»²³. Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sottolinea che “le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica”²⁴. Il regolamento mantiene la distinzione “per fasi” della valutazione, distinguendo tra valutazione ex ante, valutazioni da effettuare nel corso del periodo di programmazione (scompare in termine valutazione intermedia e, accanto alla valutazione di carattere operativo finalizzata alla sorveglianza di un programma operativo, viene introdotta la valutazione a carattere strategico, al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali) e valutazione ex post. Viene inoltre prevista la messa a punto di Piani di valutazione da parte dello Stato membro o delle Regioni che presentino a titolo indicativo le attività di valutazione che si intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

4.2 La valutazione ambientale dei programmi comunitari

L'integrazione della componente ambientale nei piani e programmi, inclusi quelli cofinanziati con fondi strutturali europei, ha assunto nel tempo un'importanza crescente e, nel 2001, ha trovato il proprio quadro di riferimento nella Direttiva 2001/42/CE *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*. Non fanno eccezione i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali ed, infatti, un'importante novità introdotta nella nuova programmazione è proprio il riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica. Il regolamento (CE) n. 1083/2006, infatti, sottolinea che, nell'ambito della valutazione, si debba tener conto della normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Anche i programmi cofinanziati con Fondi strutturali, quindi, devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla procedura VAS. Con nota n. D/(2006) 310052 del 2/02/2006 della Commissione, Direzione Generale delle Politiche Regionali, inoltre, è stata espressamente sancita l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva 2001/42/CE, anche laddove non sia stata recepita con opportuni atti normativi, con particolare riferimento ai piani e programmi, cofinanziati

²³ Vedi la nota sintetica intitolata *la nuova politica di coesione a partire dal 2007*, pubblicata dalla direzione generale della politica regionale della commissione europea nel gennaio 2005.

²⁴ Articolo 47.

dall'Unione Europea, che verranno elaborati per il periodo di programmazione 2007-2013.

Questo segna un notevole passo in avanti rispetto alla programmazione precedente 2000-2006, quando i programmi dovevano essere corredati da una *valutazione ambientale ex ante*. L'articolo 41, comma 2 punto b del regolamento (CE) n. 1260/99 prevedeva, infatti, che la valutazione ex ante, nel tener conto dei diversi aspetti di pertinenza del programma, doveva comprendere:

- una valutazione della situazione ambientale dell'area considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali probabilmente l'intervento poteva avere un impatto notevole;
- le disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché una valutazione della coerenza fra le prime e gli obiettivi e breve e a lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente);
- le disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente;
- una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale prima dell'avvio del programma;
- una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale.

E' evidente come molti degli elementi che costituiscono il rapporto ambientale richiesto dalla direttiva 2001/42/CE erano già presenti nella valutazione ex ante ambientale prevista dal regolamento (CE) n. 1260/99, sebbene l'approccio della VAS sia sostanzialmente diverso. Non c'è valutazione ambientale strategica, infatti, se non ci sono oltre alla produzione del Rapporto Ambientale, la partecipazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico, anche mediante lo svolgimento delle consultazioni e la definizione del sistema di monitoraggio. La partecipazione delle autorità e del pubblico è pertanto un aspetto nuovo, introdotto dalla direttiva VAS. Tuttavia, già nel 2000-2006, il partenariato del programma prevedeva la partecipazione di portatori di interesse nel campo ambientale, anche in virtù del rispetto del principio trasversale di sviluppo sostenibile sancito a livello regolamentare. Pur in mancanza di specifiche disposizioni in tal senso del regolamento (CE) n. 1260/99, stante l'istituzione delle Autorità Ambientali²⁵, è stata garantita la presenza di portatori di interesse di tipo ambientale nei processi gestionali e di sorveglianza dei programmi. L'Autorità Ambientale regionale, sia nel caso delle regioni obiettivo 1 che di quelle obiettivo 2, ha infatti cooperato con l'Autorità di Gestione dei programmi sia per la definizione del recepimento della strategia di sviluppo sostenibile all'interno dei

²⁵ Delibera CIPE n. 83 del 4 agosto 2000 con cui si dispone che ogni Regione indichi l'Autorità Ambientale regionale designata per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel periodo 2000-2006.

programmi che per le procedure di sorveglianza in campo ambientale come il rispetto della normativa ambientale, la verifica della presenza dei prerequisiti, etc. (Munaretto, Vanin, Zolin, 2005). Tuttavia l'approccio è sempre stato quello di garantire una partecipazione ai processi decisionali di soggetti istituzionali, non prevedendo in alcun modo la possibilità che anche il pubblico potesse prendere parte alla definizione delle scelte programmatiche. Inoltre, la presenza di un unico soggetto rappresentante di tutti gli interessi ambientali all'interno del programma ha intrinseche caratteristiche di non esaustività degli ambiti di possibile interesse, stante la necessità di riassumere in un'unica figura i molteplici ambiti in cui, come noto, l'ambiente trova esplicitazione.

Come già accennato, nella programmazione 2007-2013, i programmi vengono assoggettati a tutti gli obblighi che derivano dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), compresa la partecipazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e del pubblico. Il partenariato è esteso ancora una volta ai partner ambientali (art. 11 comma 1 lettera c) ed è lasciata facoltà allo Stato membro di designare i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale che promuovano lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione dei requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

Un quadro di riferimento metodologico per la VAS dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 è fornito dalla pubblicazione della Commissione intitolata "*Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013*", che si configura come un vero e proprio manuale contenente linee guida per l'applicazione del processo di VAS ai programmi operativi. Sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE, il documento delinea i contenuti essenziali del processo di VAS dei programmi comunitari, gli step che lo caratterizzano e fornisce alcuni esempi pratici che possono coadiuvare il valutatore nelle diverse fasi della procedura.

Per quanto concerne i contenuti della procedura VAS applicata ai programmi comunitari, il manuale proposto dalla Commissione ricalca quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE, prevedendo la preparazione di un Rapporto Ambientale (RA), la realizzazione delle consultazioni, l'integrazione di quanto evidenziato dal RA e dei risultati delle consultazioni nel processo decisionale, l'informazione sulle decisioni prese e il monitoraggio degli effetti derivanti dall'implementazione del programma. È quindi basilare che il processo di VAS si svolga in parallelo e accompagni quello di predisposizione del programma oggetto di valutazione. La VAS, quindi, affianca l'iter programmatico fin dalle fasi iniziali, così come accade per la valutazione ex ante; le due, infatti, sono strutturate in modo analogo. La stretta interdipendenza tra iter programmatico, processo VAS e valutazione ex ante è evidenziata nella tabella seguente.

Tabella 0 Collegamenti logici tra processo VAS e quello di programmazione

Fasi principali del processo di programmazione	Fasi della VAS collegate	Fasi della valutazione ex ante
Determinazione degli obiettivi del documento di programmazione e delle questioni principali che verranno considerate Eventuali consultazioni con altre autorità competenti	Determinazione delle questioni ambientali, degli obiettivi e degli indicatori che devono essere considerati nell'ambito del processo VAS Consultazioni obbligatorie con le autorità ambientali Consultazioni con il pubblico raccomandate	Analisi dei risultati delle precedenti valutazioni (che permette di individuare i fattori critici che limitano l'implementazione e l'efficienza della politica e le tipologie di problemi riscontrate in termini di monitoraggio e valutazione della politica)
Analisi del contesto di sviluppo	Valutazione della situazione ambientale attuale e dei possibili trend, anche nel caso il programma non venisse realizzato	Analisi dei punti di forza, debolezza delle opportunità e dei rischi dell'area coinvolta
Proposta di obiettivi e priorità di sviluppo	Valutazione degli obiettivi e delle priorità proposte	Valutazione del rationale e della consistenza della strategia (Analisi di coerenza)
Proposta di misure e azioni	Valutazione delle misure e delle azioni proposte Valutazione degli effetti cumulativi dell'intero programma operativo	Valutazione degli impatti socio-economici attesi e giustificazione della politica e dell'allocazione finanziaria
Proposta di criteri di selezione degli interventi e di un sistema di monitoraggio	Valutazione dei criteri di selezione e del sistema di monitoraggio	Valutazione dei sistemi di gestione e monitoraggio
Redazione del programma operativo e consultazioni con autorità competenti e stakeholders	Redazione del Rapporto Ambientale e consultazioni con autorità ambientali e pubblico	Redazione del Rapporto di valutazione ex ante.
Adozione formale del programma e informazione del pubblico in merito alle decisioni prese	Integrazione di quanto evidenziato dal RA e dei risultati delle consultazioni nel processo decisionale Informazione delle autorità ambientali e del pubblico di come le osservazioni mosse nell'ambito delle consultazioni sono state recepite	--

Fonte: Elaborazioni su Commissione europea, *Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013*

5. Conclusionsi

Il processo evolutivo della politica ambientale europea è piuttosto lungo e articolato. Nel corso del tempo il quadro complessivo si è evoluto e dettagliato, grazie all'importanza crescente assunta dalle tematiche ambientali e alla diffusione del concetto di sviluppo sostenibile, che ha permeato le *policies* in materia ambientale, non solo a livello comunitario.

Il Trattato istitutivo della Comunità Europea, originariamente, non prevedeva alcuna forma normativa per la tutela ambientale a testimonianza della scarsa importanza che il tema rivestiva all'epoca. È solo a partire dagli anni sessanta che si è iniziato ad affrontare la questione ambientale, da principio, secondo un approccio *command and control* basato esclusivamente sull'adozione di alcuni atti legislativi che disciplinavano particolari settori ambientali; successivamente, mediante l'inserimento di obiettivi e principi ambientali nel Trattato Comunitario (avvenuta grazie all'Atto Unico Europeo del 1987), l'introduzione di strumenti volontari (eco-label, eco-audit, certificazione ambientale...) e di incentivi finanziari in campo ambientale, la graduale integrazione dei principi ambientali nelle restanti politiche europee (Trattato di Amsterdam del 1997), favorita anche dall'introduzione di strumenti appositi quali la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Attualmente i principali orientamenti in materia sono rinvenibili nella Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, così come integrata dal Consiglio europeo di Barcellona, che identifica le sfide principali con cui l'Europa deve confrontarsi (cambiamenti climatici, sistemi di trasporto e modelli di consumo sostenibili, gestione accorta delle risorse naturali...) e nel VI Programma di Azione per l'Ambiente che ha stabilito i settori prioritari su cui concentrare gli sforzi per il periodo 2001-2010 (Cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).

Bibliografia

- Amendola G. (1991), *Qualità della vita, bene comune, rischio accettabile: topoi retorici e/ strettoie concettuali della valutazione d'impatto ambientale*, in F. Beato (a cura di), *La valutazione di impatto ambientale. Un approccio integrato*, Milano, Franco Angeli
- Baker S. (2006), *Sustainable development*, Routledge
- Baldwin R., Wyplosz C. (2004), *The Economics of European Integration*, Mc Graw Hill Education
- Beato F. (1991), *La valutazione di impatto ambientale. Un approccio integrato*, Milano, Franco Angeli
- Bezzi C. (2004), "Glossario della ricerca valutativa", <http://www.valutazione.it>
- Bezzi C., Palumbo M. (1998): (a cura di), *Strategie di valutazione – Materiali di lavoro*, Perugia, Gramma, 1998
- Busca A., Campeol, G. (2002): (a cura di), *La valutazione ambientale strategica e la nuova direttiva comunitaria*, Roma, Palombi Editore
- Caratti P., Tarquini R. (2002), *La Valutazione Ambientale Strategica tra valutazione di impatti e processo decisionale*, Convegno "Prospettive di sviluppo della Valutazione Ambientale Strategica in Italia", Fondazione Eni Enrico Mattei
- Carter N. (2007), *The Politics of the Environment, Ideas, Activism, Policy*, Cambridge University Press, Second Edition
- Chichilnisky G. (1997), *What is Sustainable Development?*, Land Economics 73
- Commissione Europea – DG Ambiente (1997), *Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC*, Oxford Brookes University
- Commissione europea (1998), *Manuale per la valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionale e dei programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea*, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della Commissione europea
- Commissione europea (1999), *MEANS Collection Volume 4*, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della Commissione europea
- Commissione europea (1999), *Valutazione ex ante degli interventi dei fondi strutturali*, Documento di lavoro n. 2, Bruxelles

Commissione Europea, Comunicazione (2000), *Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente*, vedi http://www.reteambiente.it/ra/normativa/istituzioni/ND_librobianco_comp.htm

Commissione europea (2001), *Guidance on EIA – EIS Review*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della Commissione europea

Commissione europea (2001), *Guidance on EIA - Scoping*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della Commissione europea

Commissione europea, *A European Union Strategy for Sustainable Development*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2002

Commissione europea (2003), *Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*, vedi <http://europa.eu.int/comm/environment/cia/sea-support.htm>,

Commissione Europea (2004), Comunicazione (COM(2004) 38 def.) *Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione Europea*

Commissione Europea (2005), *Stimulating innovation through cohesion and environmental policy*, Ideas Papers, vedi http://ec.europa.eu/environment/integration/pdf/ideas_paper_dgenv.pdf

Commissione Europea (2006), *Working Document No.1: The new programming period, 2007-2013: Indicative guidelines on evaluation methods: ex-ante evaluation*

Consiglio europeo (2000), *Conclusioni della Presidenza*, 23-24 marzo, Lisbona.

Consiglio europeo (2001), *Conclusioni della Presidenza*, 15-16 giugno, Göteborg.

Dryzek, J. (2005), *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*, New York, Oxford University Press

IUCN/UNEP/WWF (1980), *World Conservation Strategy. Living resource conservation for sustainable development*, IUCN, UNEP and WWF

Falocco S. (2006), *Sviluppo sostenibile, strumenti di politica ambientale e Agenda 21* Locale, vedi http://www.provincia.rm.it/siti_esterni/Agenda21/Documenti/dispense.pdf

Fiengo G. (1991), *La Via come strumento di estensione della democrazia partecipativa*, in F. Beato (a cura di), *La valutazione di impatto ambientale. Un approccio integrato*, Milano, Franco Angeli

Jans J.H. (2000), *European Environmental Law*, II edizione, Europa Law Publishing, Groningen

Jogan I. (2006), *SEA Pocket Toolkit*, CD Rom, Conspace Project, Regione Veneto, Roma, Inu edizioni

Montini M. (2004), “*Unione Europea e ambiente*”, *Danno ambientale: quantificazione ed aspetti procedurali*, Atti delle giornate di studio organizzate dal Centro Studi di Diritto Ambientale dei CEAG – Centri di Azione Giuridica di Legambiente, Rispescioa (GR)

Munaretto S., Vanin S., Zolin B. (2005), La sostenibilità dei programmi regionali di sviluppo: il ruolo dell’Autorità Ambientale, in *Rivista Internazionale Interdisciplinare Agribusiness, Paesaggio e Ambiente*, n. 1

O’Riordan T. (1988), *The politics of sustainability*, London, Belhoven Press

Partidario M. (2006): (a cura di), *Handbook of Strategic Environmental Assessment*, Earthscan Publications

Polelli M. (1987), *Valutazione di Impatto Ambientale. Aspetti teorici, procedure e casi di studio*, Roma, Reda Edizioni

Redclift M. (1987), *Sustainable Development: Exploring the Contradictions*, London, Routledge

Reho M. (2000): (a cura di), *Valutazione e decisione per uno sviluppo sostenibile*, Milano, Franco Angeli

Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione dei Fondi Strutturali Comunitari 2000-2006 (2003), *La valutazione del principio “chi inquina paga”*, http://www.reteambientale.it/attivita/inquina_paga.asp

Sadler B., Verheem R. (1996), *Strategic Environmental Assessment – Status, challenges and future directions*, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The Hague

Smith, S.L.J. (1991), Sustainable Tourism Development: Is Marketing Part of the Solution or Part of the Problem?. In *Tourism - Environment - Sustainable Development: An Agenda for Research*, Proceedings of the Travel and Tourism Research Association - Canada Chapter. Ottawa, Ontario: TTRA - Canada.

Tagliafierro C. (2006), *La politica ambientale europea: l'evoluzione, i principi e gli strumenti*, <http://wpage.unina.it/cicia/PoliticaUE.pdf>

Therivel, Riki (2004), *Strategic environmental assessment in action*, London, Sterling: Earthscan

UNCED (1992), *Agenda 21*, Rio de Janeiro

WCED (1987), *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Oxford University Press